

L'art. 153, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 non si applicano le disposizioni dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Le verifiche eventualmente già effettuate anche in data antecedente a tale periodo restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni nonché le società a partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. E' dunque in vigore la sospensione dall'8 marzo **fino al 31 agosto 2020** delle verifiche di inadempienza previste dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro

2. Ai sensi dell'art. 65 del decreto-legge n. 34 del 2020 gli Offerenti (e le stazioni appaltanti) sono esonerati dal pagamento del contributo in favore di ANAC